III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1959

# COMMISSIONE VIII

### ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## XXII.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1959

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE					
	PAG.				
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):					
Senatore Bellisario: Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli Istituti e scuole secondarie statali. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato).					
(1068)	181				
PRESIDENTE 181,					
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):					
Soppressione della scuola di ostetricia					
autonoma di Ferrara. (1543)	182				
PRESIDENTE	182				
SCAGLIÀ, Sottosegretario di Stato per la	183				
pubblica istruzione	183				
Proposta di legge (Discussione e rinvio):					
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Istituzione del ruolo di direttori delle scuole di Stato per l'assolvimento ed il compimento dell'obbligo scolastico					
dei ciechi (748)	183				
PRESIDENTE					
Franceschini, ff. Relatore 183, Scaglia, Sottosegretario di Stato per la	184				
pubblica istruzione	184				
BADALONI MARIA	184				
Votazione segreta:					
Presidente	184				
La seduta comincia alle 9,40.					
BUZZI, Segretario, dà lettura del proc	esso				
verbale della seduta precedente.	-				

(E approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bellisario: Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli Istituti e scuole secondarie statali (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1068).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bellisario: « Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Ricordo agli onorevoli commissari che questa proposta di legge fu già discussa in sede referente dalla nostra Commissione, la quale all'unanimità deliberò di rivolgere richiesta al Presidente della Camera perché le venisse trasferita in sede legislativa. Poiché il Presidente della Camera ha accolto la richiesta, la proposta di legge torna ora in discussione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La proposta di legge consta del seguente articolo unico:

« Gli insegnanti non di ruolo aventi titolo alla stabilità nell'incarico ai sensi ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono ammessi a fruire della predetta stabilità anche se, in luogo della particolare abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano conse-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1959

guito, per il tipo di cattedra corrispondente, un'abilitazione per esami o la conseguano prima che vengano resi noti i risultati definitivi degli esami-colloquio per il conseguimento dell'abilitazione didattica, indetti in base all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

Già in sede referente la Commissione espresse parere favorevole ad un emendamento suggerito dal Sottosegretario Scaglia e per il quale mi fu dato mandato di precisare la migliore formulazione. Ne do lettura:

"Dopo le parole: una abilitazione per esami, mettere un punto e sostituire tutto il resto dell'articolo con le parole seguenti: Tale disposizione si applica anche se l'abilitazione è successiva al 13 settembre 1957, sempre che l'insegnamento sia stato svolto nell'anno scolastico 1958-59 per almeno sette mesi in scuole o istituti d'istruzione secondaria con qualifica non inferiore a "valente".

Agli insegnanti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 1957, n. 744 ».

Metto in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(E approvato).

L'articolo rimane, pertanto, così formulato:

« Gli insegnanti non di ruolo aventi titolo alla stabilità nell'incarico ai sensi ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono ammessi a fruire della predetta stabilità anche se, in luogo della particolare abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano conseguito, per il tipo di cattedra corrispondente, un'abilitazione per esami.

Tale disposizione si applica anche se l'abilitazione è successiva al 13 settembre 1957, sempreché l'insegnamento sia stato svolto nell'anno scolastico 1958-59 per almeno sette mesi in scuole o istituti d'istruzione secondaria con qualifica non inferiore a « valente ».

Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 1957, n. 744 ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Soppressione della scuola di ostetricia autonoma di Ferrara (1543).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Soppressione della scuola di ostetricia autonoma di Ferrara ».

Il Relatore, onorevole Di Luzio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DI LUZIO, Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1543, presentato alla Presidenza della Camera dal Ministro della pubblica istruzione il 7 agosto 1959, intende legalizzare la soppressione della scuola di ostetricia autonoma di Ferrara, la cui attività, di fatto, è venuta a cessare dal 1º novembre 1957.

Perché sia ben chiara la necessità di questo provvedimento, che oggi viene sottoposto alla vostra approvazione, mi sia consentita qualche premessa.

In base all'articolo 1 del regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 2128, le scuole di ostetricia vengono distinte in scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetriche ginecologiche delle università e scuole di ostetricia autonome, che a norma dell'articolo 2 dello stesso decreto legge possono essere istituite soltanto in città capoluogo di provincia che non siano sedi di cliniche ostetriche ginecologiche. Ora la scuola di ostetricia di Ferrara, poiché nel 1936 non esisteva in detta città una clinica ostetrica ginecologica universitaria, venne appunto annoverata tra le scuole di ostetricia autonome.

Senonché, successivamente, con legge 20 ottobre 1954, n. 1034, e col successivo decreto presidenziale 21 settembre 1955, n. 953, venne istituito nell'Ateneo di Ferrara anche il corso di clinica ostetrica ginecologica tra gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia.

Conseguentemente si è resa incompatibile l'esistenza della scuola di ostetricia autonoma in relazione all'articolo 2 del decreto legge n. 2528 sopra citato.

Onorevoli colleghi, nell'approvare il disegno di legge in esame siamo confortati anche dal fatto che il personale sanitario della cessata scuola ha trovato sistemazione nella clinica ostetrica ginecologica universitaria e la maestra ostetrica nel locale arcispedale Sant'Anna di Ferrara. Per quanto riguarda l'attrezzatura ed i beni della scuola, attualmente concessi in uso gratuito all'Università di Ferrara, alla loro definitiva sistemazione provvederà, come previsto dall'articolo unico del

disegno di legge in esame, un commissario governativo all'uopo nominato.

PRESIDENTE. Mi pare che il problema sia molto semplice. La scuola di ostetricia autonoma di Ferrara rimane, ma come scuola universitaria, perché la facoltà di medicina è stata completata in base alla legge 20 ottobre 1954, n. 1034.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo non può che essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il disegno di legge consta del seguente articolo unico:

«La scuola di ostetricia autonoma di Ferrara, di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, è soppressa.

Ad un commissario governativo sarà affidato l'incarico di provvedere alla liquidazione dei beni appartenenti alla predetta scuola».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi osservazioni o emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Istituzione del ruolo di direttori delle scuole di Stato per l'assolvimento ed il compimento dell'obbligo scolastico dei ciechi (748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Istituzione del ruolo speciale di direttori delle scuole di Stato per l'assolvimento e il compimento dell'obbligo scolastico dei ciechi ».

Il relatore onorevole Perdonà è assente perché indisposto. Prego l'onorevole Franceschini di voler riferire in sua vece.

FRANCESCHINI, ff. Relatore. La proposta di legge in esame è stata già discussa e approvata nella precedente legislatura, ma non poté completare il suo iter, presso il Senato, a seguito dello scioglimento delle Camere. In sostanza essa mira ad eliminare una deficienza legislativa. Infatti, mentre sono state statizzate le scuole elementari dei ciechi, non sono stati statizzati i direttori delle scuole stesse; di modo che si ha l'inconveniente che i maestri elementari statali presso le scuole di ciechi sono diretti da direttori non statali.

Il problema è di un certo rilievo, in quanto i direttori delle scuole per ciechi risiedono

presso le medesime e sono nominati dai consigli di amministrazione. Pertanto, per sanare la deficienza legislativa, si verrebbe a ledere la libertà dei singoli istituti per ciechi. Tuttavia è necessario arrivare ad una soluzione che regolarizzi e normalizzi la situazione.

Di qui la proposta di legge avanzata nella precedente legislatura dall'onorevole Gotelli e da altri, di cui fui relatore io stesso; ora la stessa proposta di legge è riproposta dall'onorevole Dal Canton. Lo schema a noi sottoposto riproduce esattamente, salvo irrilevanti modifiche, il testo già approvato nella precedente legislatura. In sostanza la proposta di legge mira a regolarizzare la situazione mediante l'istituzione di un ruolo speciale di direttori delle scuole di Stato per l'assolvimento e il compimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, inserendosi nel piano delicato della libertà di queste scuole speciali, molte delle quali hanno una nobilissima tradizione, come la Configliacchi di Padova, la Rittmeyer di Trieste, la Colosimo di Napoli, l'Istituto per ciechi di Milano e altre.

Durante la lettura dei singoli articoli esamineremo il contenuto e lo spirito dei medesimi. Gli articoli 1, 2, 3, 4 sono articoli istitutivi; il quinto è quello che cerca di comporre il contrasto tra le necessità e le esigenze dello Stato' e le necessità e le esigenze degli istituti non statali, come sono tutti i grandi istituti per ciechi. L'ultima parte della legge costituisce una sanatoria del passato, in quanto, venendo la legge ad innovare in una situazione di fatto, è evidente che tale situazione non potrebbe non trovare un riconoscimento per ovvi motivi di tranquillità degli istituti in parola.

Il parere del relatore è quindi favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCAGLIA, Soltosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo non è contrario alla proposta di legge, pur avendo delle osservazioni da fare su alcuni singoli punti, che mi riservo di svolgere durante l'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

«E istituito il ruolo speciale dei direttori delle scuole di Stato, per l'assolvimento e il compimento dell'obbligo scolastico dei ciechi presso le sedi elencate nella tabella allegata alla presente legge».

#### HI LEGISLATURA - OTTAVA COMMISSIONE - SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1959

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo propone che in luogo di « ruolo speciale » si dica: « ruolo speciale nazionale ». Ciò per poter rendere più facile il movimento di questo personale tra i vari istituti.

Propone inoltre che dopo le parole: « scuole di Stato », si specifichi: « elementari ».

FRANCESCHINI, ff. Relatore. L'articolo 2 della proposta di legge stabilisce l'ambito e i limiti della dirigenza da parte di questi direttori di ruolo. Essi dirigono nell'interno degli istituti la scuola materna, la scuola elementare, la scuola per l'adempimento dell'obbligo, nonché la scuola secondaria di avviamento professionale per i ciechi, ove ne abbiano i titoli. Questa ultima necessità è stata riconosciuta dopo lunghissime discussioni, perché i direttori delle scuole per ciechi in sostanza non hanno soltanto lo scopo di dirigere i maestri, ma anche quello di dare impulso a tutto il funzionamento interno delle scuole medesime, le quali prendono i bambini ciechi e li accompagnanò fino alle soglie della professione o del mestiere.

Data la connessione mi permetterei quindi di chiedere che l'articolo 2 fosse esaminato unitamente all'articolo 1, di cui in fondo potrebbe essere un secondo comma.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ai sensi della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, la direzione della scuola di avviamento per i ciechi è affidata ad apposito personale, per il quale la legge stessa ha previsto l'istituzione del relativo ruolo, comprendente sette posti di organico. Pertanto la attribuzione al personale direttivo, contemplata nella proposta di legge n. 748, della funzione di dirigere la scuola secondaria di avviamento professionale, determinerebbe un assurdo conflitto di competenza col personale direttivo previsto dalla legge n. 1293 del 1955.

PRESIDENTE. Ad ogni modo nell'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, bisognerebbe aggiungere alla espressione: « scuola elementare », anche « materna ».

FRANCESCHINI, ff. Relatore. A questo punto io vedrei la necessità di prendere contatto col Ministero, perché l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario all'articolo 1, che è integrato dall'articolo 2, rappresenta una sostanziale modificazione della proposta di legge. Proporrei quindi un breve rinvio.

BADALONI MARIA. Credo che sia necessario conoscere la situazione di fatto, perché la proposta Gotelli presentata nella passata

legislatura riguardava solo i direttori delle scuole materne ed elementari.

PRESIDENTE. Poiché mi sembra giusta la richiesta del relatore, a cui aderisce anche l'onorevole Badaloni, rinvio il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta:

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge testé esaminati:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatore Bellisario: « Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli Istituti e scuole secondarie statali » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato. (1068).

Presenti e votanti		. 30
Maggioranza		. 16
Voti favorevoli		30
Voti contrari .		0

(La Commissione approva).

#### e del disegno di legge:

« Soppressione della scuola di ostetricia autonoma di Ferrara » (1543):

Presenti e votanti		·	٠,	. 30
Maggioranza				. 16
Voti favorevoli				30
Voti contrari .				0
(La Commissione app	rov	a).		

#### Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Lauro Matera Anna, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Grilli Antonio, Gui, Leone Raffaele, Liberatore, Limoni, Malagugini, Marangone, Marotta Vincenzo, Nicosia, Pitzalis, Reale Giuseppe, Romanato, Romita, Russo Salvatore, Savio Emanuela e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI